

## **Dichiarazione 2/2019 sull'uso di dati personali nel corso di campagne politiche**

**Adottata il 13 marzo 2019**

**Il comitato europeo per la protezione dei dati ha adottato la seguente dichiarazione:**

Il dialogo con gli elettori è parte integrante del processo democratico. Consente la preparazione di programmi politici, permette ai cittadini di influenzare la politica e lo sviluppo di campagne in linea con le loro aspettative.

I partiti politici, le coalizioni politiche e i candidati ricorrono in misura crescente all'impiego di dati personali e tecniche sofisticate di profilazione per monitorare e indirizzare gli elettori e gli opinion leader. In pratica, le persone ricevono messaggi e informazioni altamente personalizzati, in particolare sulle piattaforme dei media sociali, in base ai rispettivi interessi, abitudini e valori.

Si utilizzano strumenti predittivi per classificare o profilare ad ampio raggio tratti caratteriali, peculiarità, umori e altri aspetti salienti, consentendo di formulare ipotesi su tratti di personalità profonda, tra cui opinioni politiche e altre categorie particolari di dati. L'applicazione di queste tecniche di trattamento dei dati a fini politici mette seriamente a rischio non solo il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati, ma anche la fiducia nell'integrità del processo democratico. Le rivelazioni nel caso Cambridge Analytica hanno mostrato come una violazione potenziale del diritto alla protezione dei dati personali sia in grado di ledere altri diritti fondamentali, quali la libertà di espressione e di opinione e la libera manifestazione del pensiero senza manipolazioni.

Il comitato europeo per la protezione dei dati (CEPD) osserva che, oltre ai partiti e ai candidati politici, numerosi altri soggetti possono essere coinvolti nel trattamento dei dati personali a

fini politici: piattaforme dei social media, gruppi di interesse, intermediari di dati, società di analisi, reti pubblicitarie. Tali soggetti possono svolgere un ruolo importante nel processo elettorale e le autorità indipendenti per la protezione dei dati vigilano sul rispetto delle norme da parte di questi soggetti.

In vista delle elezioni del Parlamento europeo e di altre elezioni previste nell'UE per il 2019, il CEPD desidera sottolineare una serie di elementi essenziali che i partiti politici sono tenuti a rispettare nel trattamento di dati personali nel corso delle attività elettorali:

1. I dati personali che rivelano opinioni politiche costituiscono una categoria particolare di dati a norma del regolamento generale sulla protezione dei dati. In linea di principio, il trattamento di tali dati è vietato ed è soggetto a una serie di condizioni da interpretarsi in modo restrittivo, come ad esempio il consenso esplicito delle persone, specifico, pienamente informato e libero.<sup>1</sup>
2. I dati personali che sono stati resi pubblici o altrimenti condivisi dai singoli elettori, anche se non sono dati che rivelano l'esistenza di opinioni politiche, restano soggetti a, e tutelati da, il diritto dell'UE in materia di protezione dei dati. A titolo di esempio, non è possibile fare uso dei dati personali raccolti attraverso i social media senza rispettare gli obblighi in materia di trasparenza, specificazione delle finalità e liceità.
3. Anche qualora il trattamento sia lecito, si devono osservare gli altri obblighi previsti dal regolamento generale sulla protezione dei dati, compreso l'obbligo di garantire trasparenza e informazioni sufficienti alle persone che sono oggetto di analisi e i cui dati personali vengono trattati, siano essi ottenuti direttamente o indirettamente. I partiti e i candidati politici devono essere pronti a dimostrare in che modo abbiano rispettato i principi di protezione dei dati, in particolare i principi di liceità, correttezza e trasparenza.
4. I processi decisionali esclusivamente automatizzati, compresa la profilazione, sono soggetti a limitazioni qualora la decisione produca effetti giuridici o incida in modo analogo significativamente sulla persona oggetto della decisione. La profilazione connessa a una campagna mirata può, in determinate circostanze, incidere "in modo analogo significativamente" su una persona e, in linea di principio, è lecita solo con il consenso esplicito e valido dell'interessato.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Cfr. l'articolo 9 del regolamento generale sulla protezione dei dati. Un esempio è rappresentato dai dati [di questo genere] resi manifestamente pubblici dall'interessato: al pari di altre deroghe riferite alle categorie particolari di dati personali, anche in questo caso l'interpretazione dovrebbe essere restrittiva, in quanto la deroga non può essere utilizzata per legittimare il trattamento di dati derivati (ossia le inferenze).

<sup>2</sup>Il comitato europeo per la protezione dei dati ha già chiarito che un effetto giuridico generato da un processo decisionale automatizzato può consistere nell'influenzare il voto di una persona in occasione di un'elezione.

5. In caso di campagne mirate, è opportuno fornire agli elettori informazioni adeguate che spieghino per quale motivo ricevano un messaggio particolare, chi ne sia responsabile e come possano esercitare i loro diritti in qualità di interessati. Il Comitato osserva inoltre che in alcuni Stati membri la legge impone trasparenza riguardo ai finanziamenti utilizzati per le campagne pubblicitarie di natura politica.

Il comitato segnala ai partiti politici e agli altri soggetti interessati gli orientamenti pratici e le raccomandazioni di varie autorità per la protezione dei dati rispetto all'uso dei dati in occasione delle elezioni.<sup>3</sup> Inoltre, accoglie con favore le misure presentate dalla Commissione europea nel settembre 2018<sup>4</sup> e le conclusioni del Consiglio e degli Stati membri sulle garanzie di elezioni europee libere e corrette.<sup>5</sup>

I membri del CEPD collaborano con altre autorità competenti<sup>6</sup> per garantire un'interpretazione coerente e il rispetto delle normative applicabili, compreso il regolamento generale sulla protezione dei dati, al fine di salvaguardare la fiducia nella sicurezza e nell'integrità delle elezioni del Parlamento europeo e di altre elezioni programmate nell'UE per il 2019 e successivamente.

Il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati, anche nel contesto delle attività elettorali e delle campagne politiche, è essenziale per proteggere la democrazia e rappresenta uno strumento utile a mantenere la fiducia dei cittadini e l'integrità delle elezioni. In vista delle prossime scadenze elettorali, le autorità per la protezione dei dati si impegnano a monitorare e, se necessario, a far rispettare l'applicazione dei principi di protezione dei dati, quali la trasparenza, la limitazione delle finalità, la proporzionalità e la sicurezza, nonché l'esercizio dei diritti dell'interessato, nel contesto delle elezioni e delle campagne politiche. Le autorità per la protezione dei dati intendono utilizzare tutti i poteri di cui dispongono ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati, garantendo un approccio cooperativo e coerente nel quadro del comitato europeo per la protezione dei dati.

---

<sup>3</sup>Cfr. allegato I.

<sup>4</sup>E in particolare gli orientamenti sull'applicazione del diritto dell'UE in materia di protezione dei dati e la raccomandazione sulle reti di cooperazione elettorale, la trasparenza online, la protezione contro gli incidenti di cibersicurezza e la lotta alle campagne di disinformazione:[https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-cybersecurity-elections-recommendation-5949\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-cybersecurity-elections-recommendation-5949_en.pdf).

<sup>5</sup><https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6573-2019-REV-1/en/pdf>.

Ad<sup>6</sup> esempio, nel quadro delle reti elettorali europee, come descritto ulteriormente nel "pacchetto elettorale" della Commissione (si veda, in particolare, la raccomandazione sulle reti di cooperazione elettorale di cui alla nota 4 e la proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 per quanto riguarda una procedura di verifica relativa alle violazioni delle norme sulla protezione dei dati personali nel contesto delle elezioni al Parlamento europeo).

Per il comitato europeo per la protezione dei dati

La presidente

(Andrea Jelinek)